COMUNE DI BISCEGLIE

(Provincia BT)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ANNO 2019

DELIBERA DI C.C. N.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Soggetto attivo

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Soggetti passivi

Art. 6. Locali ed aree non soggetti al tributo

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

Art. 11 . Piano finanziario

Art. 12. Determinazione della tariffa

Art. 13. Articolazione della tariffa

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 19. Scuole statali

Art. 20. Tributo giornaliero

Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 24. Riduzioni per il recupero

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26 Mancato svolgimento del servizio

Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 27 bis Nuove riduzioni ed esenzioni
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 29 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 30. Obbligo di dichiarazione
Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 32. Poteri del Comune
Art. 33. Verifica
Art. 34. Accertamento
Art. 35. Sanzioni
Art. 36. Riscossione
Art. 37. Interessi
Art. 38.Rimborsi
Art. 39 Somme di modesto ammontare
Art. 40. Contenzioso
Art. 40 bis. Interpello

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 42. Clausola di adeguamento
Art. 43. Disposizioni transitorie

Allegati
all. A: Categorie di utenze non domestiche

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 27/11/2013

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal

tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie,

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione

d) utenze domestiche, le superfici adibite a B& B, affittacamere ed altre tipologie similari non professionali (privi di partita iva)

e) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di

variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione.

5. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche se di fatto non utilizzati.

7. Sono soggette alla categoria 3)(Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti, (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze o dalla assenza di atti autorizzativi).

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. La tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (comma 642, art. unico l. 147/2013).

1. bis . Per le abitazioni di residenza l'avviso di pagamento sarà intestato:

- all'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o a colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 30 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

Si procederà automaticamente alla voltura d'ufficio nei seguenti casi:

- al coniuge superstite ed in mancanza al convivente più anziano, nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria, o agli eredi del deceduto;
- al residente più anziano del nucleo familiare che continua a risiedere nell'immobile nel caso di emigrazione del soggetto passivo.

1. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte

Art. 6. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate/comunicate, nelle forme di legge, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di attività (ad esempio parcheggi, aree verdi, giardini) ad eccezione delle aree scoperte operative e/o produttive.
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
i) gli immobili inagibili (L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità

di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

j) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino

k) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e quelle utilizzate per il deposito di veicoli da demolire

l) i locali e le aree, o parte di essi, in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti

m) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero pericolosi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, viene così individuata:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: vanno escluse le superfici occupate da macchine per il lavaggio dei capi;
- officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto: vanno escluse le superfici occupate da ponti o fosse di manutenzione dei veicoli;
- autocarrozzerie, verniciatori in genere: vanno escluse le superfici occupate dalla cabina forno e dai banchi di trazione;
- gommisti: vanno escluse le superfici occupate da ponti per il cambio pneumatici;
- officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, falegnamerie: vanno escluse le superfici occupate dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di una pertinenza di mt. 1 lungo tutto il fronte dei medesimi al quale risulti necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;
- tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: vanno escluse le superfici delle sale di composizione e stampa e le sale di sviluppo;
- laboratori artigianali del settore tessile e calzaturiero: vanno escluse le superfici effettivamente occupate dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di mt. 1 lungo tutto il fronte dei macchinari stessi al quale risulti necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;

•distributori di carburanti: vanno escluse dalla superficie tassabile le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite all'accesso dei veicoli all'area di servizio.

•attività florovivaistiche: vanno tassate le sole superfici di vendita al pubblico;

•macellerie: vanno escluse dalla tassazione le sale di macellazione e sezionatura del bestiame nonché le celle frigorifere.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE,INCISIONI,LABORATORI FOTOGRAFICI	15%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI,ELETTRAUTO, GOMMISTI	20%
LABORATORI DI ELETTROTECNICA, LABORATORI PER RIPARAZIONE DI RADIO, TELEVISORI E ALTRI ELETTRODOMESTICI, LABORATORI DI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI, IMBIANCHINI	10%
CANTINE VINICOLE, ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICHE	15%
ALLESTIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE LUMINOSE, LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE E VETRORESINE	10%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	15%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	15%
LABORATORI ARTIGIANALI DEL SETTORE TESSILE	10%
MACELLERIE	15%
ATTIVITÀ RICETTIVO-ALBERGHIERE E SIMILI	15%
ROSTICCERIE	10%
PASTICCERIE	15%
SUPERMERCATI, IPERMERCATI E GRANDI MAGAZZINI	15%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI,LABORATORI RADIOLOGICI E ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANLISI (NON FACENTI PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE CHE OPERANO IN FORMA ORGANIZZATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO E PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE 833/1978)	10%

Per eventuali attività sopra non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare, a pena di decadenza del diritto, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed e esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

(Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

7. Le richieste di cui ai precedenti commi, dovranno essere presentate a pena di decadenza entro il 30/06/ dell'anno a cui le richieste si riferiscono (esempio per l'anno 2017 entro il 30/06/2017)

Art. 9. Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili, a destinazione ordinaria, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARES.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme che devono essere idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta . Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Consiglio Comunale, per il tramite del servizio di igiene urbana, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 11 . Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, almeno due mesi prima del termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale e/o dall'Autorità competente in materia entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativa alla medesima annualità. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg 60 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

a. il programma degli investimenti necessari;

b. il piano finanziario degli investimenti;

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

a. il modello gestionale ed organizzativo;
b. i livelli di qualità del servizio;
c. la ricognizione degli impianti esistenti;

d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
9. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
10. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

11. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

12. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

13. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ,alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4 E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura percentuale del 10% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 30/06 di ogni anno, di apposita istanza , attestante di avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/possesso di apposita compostiera di capienza non inferiore ai 250 litri (esempio fattura quietanzata), di essere in possesso di un giardino, di autorizzare il personale della società che gestisce il servizio di igiene urbana, nonché

personale dell'ente, a procedere, previo preavviso, ad effettuare i controlli di merito.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31 , decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa nonché, eventuali, modalità di applicazione della stessa, sono inserite nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti indicati dal contribuente nella denuncia e in mancanza pari a quello indicato nella sottostante tabella. Per i B&B, affittacamere ed altre tipologie similari non professionali, di cui all'art. 4, comma 2 lettera d), il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella.

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	a	
per superfici inferiori o uguali a 40 metri quadrati		1
40,10	70	2
70,10	120	3
120,10	150	4
150,10	200	5
Oltre	200,10	6

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le utenze domestiche condotte dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi sia per la parte variabile che fissa. Il numero di componenti è quello indicato dal contribuente nella denuncia e in mancanza pari a quello indicato nella sovrastante tabella.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 01 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Per i locali quali cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, qualora risultino essere pertinenze dell'abitazione principale, ~~(sono pertinenze quelle dichiarate o dichiarabili tali ai fini del vigente regolamento IMU)~~ tali luoghi si considerano utenze domestiche ed alle stesse si applica la stessa tariffa dell'abitazione principale e viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

8. Per i locali quali cantine, autorimesse, qualora si verifichino situazioni quali:

- possedute e/o condotte da persona non avente nel comune utenze abitative;
- non utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, produttive (e che non siano strumentali ad attività commerciali, artigianali, produttive)

tali luoghi si considerano utenze domestiche ed il numero di unità si determina, convenzionalmente, come nella tabella del comma 3 del presente articolo (si applicherà la tariffa di riferimento parte fissa).

8bis. Per ~~i locali quali cantine, autorimesse,~~ i locali appartenenti alle categorie catastali A10-C1-C3 - D qualora si verifichino situazioni quali:

- **non utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, produttive (e che non siano strumentali ad attività commerciali, artigianali, produttive) vuote e prive di utenza**

tali luoghi si considerano utenze domestiche ed il numero di unità si determina, convenzionalmente, come nella tabella del comma 3 del presente articolo (si applicherà la tariffa di riferimento parte fissa).

8 ter. Le riduzioni di cui al comma 8 e 8 bis non sono cumulabili con altre riduzioni e/o agevolazioni e le relative richieste devono essere presentate entro e non oltre, a pena di inammissibilità il 30/06/ dell'anno a cui le richieste si riferiscono (esempio per l'anno 2017 entro il 30/06/2017)

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1 del presente regolamento. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo. Per le nuove utenze il

numero degli occupanti è quello risultante in anagrafe alla data di occupazione/acquisto dell'immobile.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

2bis . Per ~~i locali quali cantine, autorimesse,~~ i locali appartenenti alle categorie catastali A10-C1-C3-D qualora si verifichino situazioni quali:

- non utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, produttive (e che non siano strumentali ad attività commerciali, artigianali, produttive) vuote e prive di utenza tali luoghi si considerano utenze non domestiche e si applicherà la tariffa di riferimento parte fissa).

3. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli quantitativi previsti da apposito regolamento di igiene urbana, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa si prevedono riduzioni della parte variabile come previsto nel successivo art. 24.

3bis. Le riduzioni di cui al comma 2bis non sono cumulabili con altre riduzioni e/o agevolazioni e le relative richieste devono essere presentate entro e non oltre, a pena di inammissibilità il 30/06/ dell'anno a cui le richieste si riferiscono (esempio per l'anno 2017 entro il 30/06/2017)

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di

regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia, se per l'esercizio dell'attività vengono utilizzate più unità immobiliari con una diversa destinazione d'uso, la tariffa può essere applicata in base alle effettive destinazioni purché i locali siano distintamente accatastati e non comunicanti tra loro.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50% .

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24, 25, 26, 27; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.

6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa, sia parte fissa che parte variabile, del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%
- fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20%.
- Unità immobiliari a qualsiasi uso adibite che ricadono nella zona del Centro Storico ricadente nel perimetro delimitato da: Via S. Domenico – Strada Caldaia – Via Lamantea – Via Maestro M. Albrizio – tratto Pendio S. Matteo – Vicolo La Pergola – Arco Angarano – Strada Ospedale – Vico La Rosa – Vico Palumbo – Strada Le Monache – Arco Molignano – Via S. Domenico……: riduzione del 30%

2. Ad eccezione della riduzione prevista per le abitazioni dei residenti nel Comune di Bisceglie con nucleo familiare composto da un unico occupante, attuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche, le altre riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione e valgono anche per le annualità successive. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.

3. Le riduzioni di cui ai capoversi precedenti non sono cumulabili con altre riduzioni e/o agevolazioni e le relative richieste devono essere presentate entro e non oltre, a pena di inammissibilità il 30/06/ dell'anno a cui le richieste si riferiscono (esempio per l'anno 2017 entro il 30/06/2017)

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione

rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

a) nei confronti delle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico(come indicato all'art. 13 del presente regolamento).

b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

3. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione nella quota variabile della tariffa pari al 10% a condizione che:

- il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero,
- il quantitativo dei suddetti rifiuti – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - rappresenti almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

(PERce. DI RECUPERO=(KG rifiuti recuperati)/(kd assegnato*superfice assoggettato)x100)

4. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero (es. formulario di identificazione, modello mud);

b) fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

6. non rilevano le percentuali di recupero minori del 60% e le percentuali superiori all'80% sono parificate all'80%.

6 bis. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10% della parte variabile della tariffa.

Per ottenere la riduzione gli interessati devono produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso di attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente ogni anno fornire entro il 30/06 la documentazione relativa alla produzione di compost.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

7. La riduzioni di cui ai commi precedenti devono essere richieste annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione ed essere presentate entro e non oltre, a pena di inammissibilità il 30/06/ dell'anno a cui le richieste si riferiscono (esempio per l'anno 2017 entro il 30/06/2017).

8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti operano di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:

1. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

4. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, ad eccezione delle utenze non domestiche tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, ovvero punti di raccolta diversamente denominati.

5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

6. Le richieste, di cui al comma precedenti devono essere presentate entro e non oltre, a pena di inammissibilità, il 30/06/ dell'anno a cui le richieste si riferiscono (esempio per l'anno 2017 entro il 30/06/2017).

Art. 26 Mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio, all'Ufficio Tributi e Ambiente. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 15 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 27. Ulteriori riduzioni e agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 660 e 682, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo dovuto per l'abitazione può essere ridotto, per la sola quota variabile, nella misura massima di cui al seguente prospetto, tenuto conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE, redatto ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e del "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatori della situazione economica equivalente (lSEE) approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e succes. Modif. e interg.

2. Il tributo dovuto per l'abitazione può essere ridotto, per la sola quota variabile, nella misura massima del 70% a condizione che:

SCAGLIONI ISEE espressi in EURO	% massima di riduzione della quota variabile del tributo
da 0 a 2.000	70

da 2.001 a 3.000	65
da 3.001 a 4.000	60
da 4.001 a 5.000	55
da 5.001 a 6.000	50
da 6.001 a 7.000	45
da 7.001 a 8.000	40
da 8.001 a 9.000	35
da 9.001 a 10.000	30
da 10.001 a 11.000	25
da 11.001 a 12.000	20

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti.

4. Le riduzioni di cui al comma 2 verranno applicate, in fase di prima emissione degli inviti di pagamento a tutti gli aventi diritto (per fasce di scaglioni isee) che abbiamo fatto richiesta di modello isee all'inps. Qualora i soggetti che avranno usufruito di tale riduzione non dovessero risultare il regola con quanto disposto dal precedente comma 3, la tassa verrà recuperata con l'emissione di una secondo invito di pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi.

5. Il tributo dovuto per l'abitazione può essere ridotto, per la sola quota variabile, nella misura massima del 80% a condizione che del nucleo familiare faccia parte una persona, non ricoverata in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, invalida al 100% e che l'isee del nucleo familiare sia inferiore o uguale a 12.000,00=.

6. E' prevista:

- l'esenzione totale per i locali, di dimensione non superiore a 50 metri quadrati, adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997
- la riduzione del 50% della tariffa variabile del tributo per le organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997, con sede legale nel comune di Bisceglie, che risultino essere proprietari dell'immobile ove svolgono l'attività sociale e che l'oggetto dell' attività, indicata nello statuto o nell'atto costitutivo, sia l'assistenza sociale o l'assistenza socio sanitaria o forme di volontariato a soggetti colpiti da disabilità fisica e/o psicofisica.

6bis. E' prevista:

- la riduzione del 50% della tariffa variabile e fissa del tributo per le utenze non domestiche attive appartenenti alla categorie 6 (esposizioni- autosaloni) e alla categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) con superficie dell'utenza tassata superiore a 2.000 metri quadrati

7. E' prevista una riduzione pari al 30% nell'ipotesi di personale assunto a tempo indeterminato nel corso dell'anno d'imposta ~~**2017**~~.

~~8. E' prevista l'esenzione totale, **per l'anno 2017**, per i locali occupati da attività commerciali presenti sulle strade di Via Nazario Sauro e Via La Spiaggia, lato terra.~~

9. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, ai commi 5-6-7-~~8~~, sono applicate sulla base di apposita istanza di agevolazione, ove necessaria, da presentarsi, a pena di inammissibilità entro e non oltre, il 30/06/ dell'anno a cui le richieste si riferiscono (esempio per l'anno 2017 entro il 30/06/2017)

10. Nella delibera di Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvata anche la somma di spesa complessiva da iscriversi in bilancio per l'applicazione delle agevolazioni su indicate

Art. 27 bis Nuove riduzioni ed esenzioni

1. Riduzioni a favore delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche

Si applica una riduzione del 30% della TARI, quota fissa della tariffa, a favore esclusivamente degli esercizi commerciali e artigianali la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e fintanto che durano i lavori.

2.Riduzioni a favore di utenze non domestiche legate alle attività commerciali iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dell'art. 1 comma 82 della Legge 220/2010, modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si applica una riduzione nella misura del 30% della sola quota fissa della tariffa per l'anno ~~**2017**~~ in **corso**, per la sede ove svolgono l'attività, a quei soggetti che a decorrere ~~dal 2017~~ **dall'anno in cui è stata effettuata la richiesta,** dovessero dismettere ed impegnarsi a non ripristinare per un

periodo di 5 anni tutte le macchine da gioco di qualsiasi genere con premi in denaro, purché dimostrino di essere in possesso delle relative autorizzazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Gli apparecchi e congegni con vincita in denaro ai sensi dell'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. (newslot) sono apparecchi idonei al gioco lecito, collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. L'art. 1 comma 82 della Legge 220/2010, modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dell'Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro:

sezione A - proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S.;

sezione B - concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S.;

sezione C - soggetti diversi da quelli di cui alle sezioni A e B che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

L'iscrizione nell'elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco.

Per essere ammessi alla riduzione il soggetto, iscritto nelle liste della tassa sui rifiuti, titolare dell'attività commerciale di cui al presente comma, deve trasmettere all'ufficio SUAP (sportello unico delle attività produttive) dichiarazione di dismissione, delle macchine da gioco, secondo

legge, con modello predisposto dall'ufficio fiscalità locale. Il Suap, annualmente, entro il 10 gennaio, dovrà trasmettere all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti che risultino titolari di autorizzazione all'istallazione delle macchine da gioco e in regola con tale dismissione. La riduzione applicata per l'anno in corso verrà detratta dall'imposta dell'anno successivo alla dismissione.

3. Riduzioni a favore di utenze domestiche per i soggetti che adottino un cane

Riduzioni a favore di utenze domestiche del 70% della quota fissa della tariffa relativa alla sola abitazione di residenza del soggetto adottante , per due anni, per i soggetti che decidano di adottare cani randagi giusto disciplinare approvato con delibera n di G.C. n. 47 del 11/03/2016. Il responsabile della Rip. AA.PP. ambiente, annualmente, entro il 10 gennaio, dovrà trasmettere all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti adottanti che risultino in regola, secondo il disciplinare approvato, sia con la procedura di adozione che in regola con il corretto mantenimento dell'animale ed eventualmente l'elenco dei soggetti a cui deve essere revocata la riduzione. In assenza di tale elenco non sarà possibile in alcun modo procedere all'applicazione della riduzione. La riduzione applicata per l'anno in corso verrà detratta dall'imposta dell'anno successivo all'adozione per i mesi di possesso dell'animale.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti.

4. Riduzioni a favore di utenze non domestiche per gli apparati di videosorveglianza.

Riduzioni a favore di utenze non domestiche del 30% della quota fissa della tariffa, per l'anno **in corso**, per un solo immobile, per i soggetti che hanno proceduto nell'anno **in corso** all'acquisto ed installazione di apparati di videosorveglianza, debitamente autorizzati, giusto disciplinare approvato con delibera n di g.c. n. 44 del 11/03/2016. Il Comandante della Polizia Municipale, annualmente, entro il 10 gennaio, dovrà trasmettere all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti che risultino in regola con le tipologie di intervento ammesse all'agevolazione ed eventualmente l'elenco dei soggetti a cui deve essere revocata la riduzione, secondo quanto stabilito dal disciplinare. In assenza di tale elenco non sarà possibile in alcun modo procedere all'applicazione della riduzione. La riduzione applicata per l'anno in corso verrà detratta dall'imposta dell'anno successivo al'acquisto dei materiali di videosorveglianza.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a condizione che il richiedente sia in regola

con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti.

5. Nella delibera di Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvata anche la somma di spesa complessiva da iscriversi in bilancio per l'applicazione delle agevolazioni su indicate.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

- Tutte le riduzioni e/o agevolazioni non sono cumulabili tra loro e la data di presentazione delle stesse è fissata a pena di inammissibilità entro e non oltre, il 30/06/ dell'anno a cui le richieste si riferiscono.
- **Solo ed esclusivamente per presentazione delle domande di riduzione, per l'acquisto di apparati di video sorveglianza, il termine di presentazione delle stesse è spostato al 30/09 dell'anno a cui le richieste si riferiscono, al fine di coordinare tale scadenza a quella prevista dal disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 44/2016.**

Art. 29 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

1. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente.
Per le ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 deliberate dal Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, la relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo al verificarsi

dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, con allegato documento di identità, è presentata direttamente agli uffici del Comune oppure può essere inoltrata allo stesso:

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. **Gli accertamenti divenuti definitivi (perché non impugnati o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione o conciliazioni giudiziarie) valgono come dichiarazione e consentono al Comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.**

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 33 Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive agli anni d'imposta accertati .
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se,

entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 36. Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, nonché il tributo provinciale, **successivamente può inviare ai contribuenti morosi:**

- solleciti di pagamento con raccomandata a/r senza sanzioni ed interessi

- atto di sollecito/accertamento con raccomandata a/r comprensivo di sanzioni ed interessi qualora il contribuente effettui i versamenti oltre i 30 giorni dalla consegna dell'atto.

3. Il Comune fissa il numero di rate e le relative scadenze come indicato nella successiva tabella, con facoltà di modificarle annualmente con apposita delibera consigliare:

PRIMA RATA	**31/05/**
SECONDA RATA	**31/07/**
TERZA RATA	**30/09/**
QUARTA RATA	**30/11/**
UNICA SOLUZIONE	**31/07/**

- Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante apposito bollettino postale ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
- Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento ~~e, se emesso, nel sollecito di pagamento~~**,** è notificato , anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dal ricevimento, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 34, comma 1, oltre agli interessi di

mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle relative spese.

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a euro 2,00 e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro, per anno d'imposta.

Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,

e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 40 bis . Interpello

Ogni contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della tari.

Le norme sull'interpello sono state fissate dall'apposito regolamento dell'interpello approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 86 del 28/07/2016

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio **2017.**

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 502 , della Legge 27 dicembre 2013 , n. 147 , essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali (Tarsu) e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e sui servizi indivisibili (Tares) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali .
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club